

VR 2.1

## Codice deontologico dell'ASP

Valido dal 14.01.2018

### Contenuto:

<b>Preambolo</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Validità</b> .....	<b>3</b>
1.1 Vincolatività del codice deontologico .....	3
<b>2. Fondamento etico, qualifica e competenza specialistica</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Orientamento dei pazienti</b> .....	<b>4</b>
3.1 Obbligo di informazione nei confronti dei pazienti .....	4
<b>4. Segreto professionale</b> .....	<b>5</b>
4.1 Esonero dal segreto professionale .....	5
4.2 Informazioni in merito a una terapia.....	5
<b>5. Obbligo di segreto professionale</b> .....	<b>5</b>
5.1 Ambito di applicazione del segreto professionale.....	5
<b>6. Obbligo di documentazione e di visione</b> .....	<b>6</b>
6.1 Obbligo di conservazione.....	6
6.2 Diritto di consultazione da parte dei pazienti .....	6
<b>7. Accordo sull'onorario</b> .....	<b>6</b>
7.1 Informazioni ai pazienti .....	6
7.2 Pretese inammissibili .....	6
<b>8. Protezione dei pazienti e dei candidati alla formazione</b> .....	<b>6</b>
8.1 Protezione dall'abuso .....	6
8.2 Principi etici .....	7
8.3 Obbligo di diligenza degli istituti di formazione postgraduale .....	7
<b>9. Procedura in caso di violazioni del codice deontologico</b> .....	<b>8</b>
9.1 Reclami all'ufficio di mediazione .....	8
9.2 Competenze della commissione etica .....	8
<b>10. Mediazione</b> .....	<b>8</b>
<b>11. Azione contro un membro di un istituto di formazione postgraduale</b> .....	<b>9</b>
11.1 Competenza per le azioni .....	9
11.2 Cosa regola l'istituto di formazione postgraduale .....	9

<b>12. Reclamo contro un istituto di formazione postgraduale .....</b>	<b>9</b>
12.1 Poteri della commissione per la garanzia della qualità .....	9
12.2 Misure in caso di violazione del codice deontologico .....	9
<b>13. Diritto transitorio.....</b>	<b>10</b>
<b>14. Competenza per le modifiche al regolamento .....</b>	<b>10</b>
<b>15. Messa in vigore .....</b>	<b>10</b>

## **Preambolo**

Il termine psicoterapeuta include gli/le psicoterapeuti/e per adulti, adolescenti e bambini.

Nell'esercizio della loro professione, a tutti i membri ASP e ai non membri riconosciuti dell'ASP, di seguito chiamati psicoterapeuti ASP, è richiesto un atteggiamento responsabile con la propria persona, il compito psicoterapeutico e le persone con le quali hanno un rapporto particolare durante la psicoterapia. Gli psicoterapeuti ASP fondamentalmente adottano questo atteggiamento nell'esercizio di ogni loro attività professionale e hanno la responsabilità di confrontarsi con questioni etiche.

Gli istituti di formazione postgraduale e le associazioni di categoria psicoterapeutiche, che appartengono all'ASP come membri collettivi e sono dunque rappresentati nella Charta svizzera per la psicoterapia (di seguito chiamata conferenza della Charta), sono responsabili affinché il proprio istituto si confronti con questioni di etica professionale. Ciò concerne in egual misura formatori, membri e candidati.

Le direttive relative all'etica professionale dell'ASP servono:

- per la protezione del pubblico da un'applicazione eticamente scorretta della psicoterapia da parte di tutti i membri dell'ASP e della Charta attivi sia a livello terapeutico che didattico;
- quale orientamento per le azioni degli psicoterapeuti ASP e della conferenza della Charta;
- per garantire la qualità del lavoro psicoterapeutico;
- quale base per il chiarimento di un comportamento eventualmente contrario al codice deontologico da parte di psicoterapeuti ASP.

Gli psicoterapeuti ASP e la conferenza della Charta si impegnano a rispettare il codice deontologico di propria responsabilità.

## **1. Validità**

Il codice deontologico seguente è vincolante per tutti gli psicoterapeuti ASP e per la conferenza della Charta. Esso vale per tutti i contatti professionali che possono comportare un rapporto di dipendenza (per es. seminari di lavoro sulla propria persona, consulenze, formazioni continue e postgraduali, ecc.) e non si limita al rapporto terapeutico.

Il codice deontologico include anche il rispetto di tutte le direttive vincolanti dell'ASP e dei relativi accordi con le assicurazioni sociali e altre organizzazioni.

### **1.1 Vincolatività del codice deontologico**

La conoscenza del codice deontologico viene confermata per iscritto da tutti gli psicoterapeuti ASP e dalla conferenza della Charta.

Il codice deontologico è vincolante anche per i non membri riconosciuti dall'elenco dei terapeuti qualificati. Anch'essi confermano per iscritto il rispetto del codice (cifra 4.5.1 degli statuti).

## **2. Fondamento etico, qualifica e competenza specialistica**

- Scopo e obiettivo di qualunque psicoterapia è il bene dei pazienti, ovvero il mantenimento e la tutela dei diritti umani fondamentali.
- Gli psicoterapeuti ASP si impegnano a mettere le loro qualifiche specialistiche al servizio del benessere e degli interessi dei pazienti. Rispettano la loro integrità personale ed evitano qualunque abuso di competenza e dipendenza dei pazienti.
- Gli psicoterapeuti ASP si impegnano ad offrire esclusivamente le prestazioni psicoterapeutiche per le quali hanno acquisito la rispettiva qualifica e competenza e per le quali si mantengono aggiornati sugli sviluppi teorici e pratici seguendo formazioni continue.
- Gli annunci (inserzioni, cartelli di studio, diplomi e denominazioni professionali) relativi all'attività psicoterapeutica non devono essere importuni e non devono dare adito a inganni, in particolare per ciò che riguarda l'esercizio della professione e la formazione. Le inserzioni periodiche non sono ammesse.
- L'annuncio di un'attività non terapeutica (per es. consulenza psicologica) non deve dare l'impressione di essere una prestazione psicoterapeutica attraverso l'indicazione di un effetto psicoterapeutico o l'utilizzo della denominazione professionale o dell'istituto. Le denominazioni ambigue vanno chiarite fornendo aggiunte chiarificatorie.
- Gli psicoterapeuti ASP si impegnano ad offrire un aiuto ottimale al paziente collaborando con medici, istituti del sistema sanitario, consulenti sociali e psicoterapeuti con altre specializzazioni.
- Nell'interesse dell'ulteriore sviluppo scientifico della psicoterapia e della ricerca sui suoi effetti, gli psicoterapeuti dovrebbero collaborare, secondo le proprie possibilità, ai propositi di ricerca del proprio orientamento psicoterapeutico.

## **3. Orientamento dei pazienti**

I pazienti decidono se e per quanto tempo sottoporsi alla psicoterapia. Vanno inoltre resi attenti sulla libertà nella scelta del loro psicoterapeuta.

### **3.1 Obbligo di informazione nei confronti dei pazienti**

In particolare, i pazienti, risp. i loro rappresentanti legali, vanno orientati in merito ai punti seguenti:

- il tipo di metodo, di setting e di formazione;
- la durata prevista della psicoterapia;
- le condizioni finanziarie quali onorario, prestazioni delle assicurazioni sociali (in particolare in relazione all'assicurazione malattia) e la modalità di conteggio per le ore perse;
- l'obbligo di segreto professionale;
- il codice deontologico dell'ASP;
- l'ufficio di mediazione;
- la possibilità di reclamo presso la commissione etica dei rispettivi istituti di formazione postgraduale indicando le possibilità di ricorso.

L'orientamento dei pazienti sulle condizioni di una psicoterapia deve avvenire in modo oggettivo, onesto e adeguato.

## **4. Segreto professionale**

Se gli psicoterapeuti ASP sono invitati da un'autorità o da un tribunale a dare informazioni in merito a una terapia o a fornire la loro testimonianza, senza potersi appellare al diritto di rifiutare la testimonianza e in assenza di un esonero dall'obbligo di segreto professionale da parte del paziente, sono tenuti a sottoporre il caso alla commissione etica.

### **4.1 Esonero dal segreto professionale**

Senza esonero dal segreto professionale, gli psicoterapeuti ASP non forniscono informazioni, senza previa autorizzazione dell'autorità sanitaria statale o, qualora ciò non sia possibile, della commissione etica. L'autorizzazione presuppone motivi importanti.

Se necessario al membro viene fornita protezione giuridica.

In base a una raccomandazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, i membri degli istituti di formazione postgraduale sono tenuti al segreto professionale.

### **4.2 Informazioni in merito a una terapia**

Se i membri di un istituto di formazione postgraduale sono invitati da un'autorità o da un tribunale a dare informazioni in merito a una terapia o a fornire la loro testimonianza, possono sottoporre il caso alla rispettiva commissione etica. Questa decide se dare seguito all'invito. Se la decisione è negativa, la commissione etica del rispettivo istituto psicoterapeutico fornisce la consulenza e il sostegno a questi membri.

## **5. Obbligo di segreto professionale**

Gli psicoterapeuti ASP sottostanno al segreto professionale per tutto ciò che viene loro affidato nell'ambito dell'esercizio della professione o a proposito di fatti appresi riguardanti il paziente.

### **5.1 Ambito di applicazione del segreto professionale**

Qualora uno psicoterapeuta sulla base di una disposizione di legge è tenuto a fornire informazioni a un'autorità o a un tribunale, il paziente interessato, risp. il suo rappresentante legale, deve essere informato pienamente in merito ai fatti. Fondamentalmente vengono fornite informazioni unicamente in presenza di un esonero scritto dal segreto professionale.

I pazienti, risp. i loro rappresentanti legali, devono essere informati, risp. va chiesto loro il consenso, qualora vengano fornite informazioni a medici di fiducia delle assicurazioni (in part. delle casse malati), autorità scolastiche e altre autorità.

L'utilizzo di dati forniti da una psicoterapia a fini didattici, di pubblicazione o scientifici, senza l'autorizzazione dei pazienti, risp. dei loro rappresentanti legali, è consentita unicamente se non è possibile risalire all'identità degli interessati e se ciò non crea loro alcun tipo di inconveniente.

Per quanto attiene al mantenimento del segreto professionale, soprattutto nel caso delle eccezioni, gli psicoterapeuti ASP sono in ogni caso tenuti a procedere con un massimo di cautela ai fini di proteggere i pazienti.

## **6. Obbligo di documentazione e di visione**

### **6.1 Obbligo di conservazione**

Gli psicoterapeuti sono tenuti a documentare anamnesi, indicazione della terapia, condizione clinica e decorso terapeutico. Tutti gli atti devono essere conservati in un luogo sicuro per un periodo di 10 anni dopo la conclusione della terapia. Nel caso di cessazione dell'attività oppure nel caso di malattia, incidente o decesso, va garantita l'archiviazione.

### **6.2 Diritto di consultazione da parte dei pazienti**

I pazienti, risp. i loro rappresentanti legali, hanno diritto alla consultazione di questi documenti e della corrispondenza con le casse malati, le autorità, ecc. Il diritto di consultazione sussiste anche una volta concluso il trattamento.

Il diritto di consultazione spetta al rappresentante legale se il paziente capace di discernimento non vi si oppone e se non sussistono interessi prevalenti contro la consultazione da parte del rappresentante legale.

## **7. Accordo sull'onorario**

### **7.1 Informazioni ai pazienti**

L'onorario va concordato con i pazienti, risp. i loro rappresentanti legali, se possibile durante il primo colloquio, in ogni caso al più tardi prima di iniziare la terapia.

Gli psicoterapeuti ASP durante il primo colloquio si accordano con il loro paziente anche in merito al conteggio delle ore di terapia perse.

Il primo colloquio viene di regola fatturato. I colloqui telefonici a carattere terapeutico possono essere conteggiati in base al tempo richiesto.

Nel caso di pagamento in contanti i pazienti hanno diritto a una ricevuta.

### **7.2 Pretese inammissibili**

Oltre all'onorario non sono imponibili altre pretese.

Non è ammissibile fornire o accettare provvigioni o indennità per l'assegnazione dei pazienti.

Gli elementi della formazione postgraduale in psicoterapia non possono essere fatturati attraverso le casse malati.

## **8. Protezione dei pazienti e dei candidati alla formazione**

### **8.1 Protezione dall'abuso**

Gli psicoterapeuti non possono abusare di un rapporto di dipendenza risultante dalla relazione terapeutica. L'abuso inizia quando gli psicoterapeuti non adempiono al loro compito e alla loro responsabilità

professionale nei confronti dei pazienti soddisfano i loro interessi personali, per es. sessuali, economici o sociali, anche se ciò rappresenta un desiderio del paziente.

In particolare, qualunque atteggiamento sessuale o di altro tipo non conforme al setting o al metodo va evitato, risp. deve essere impedito che il paziente venga indotto a tali comportamenti. Il consenso del paziente non scagiona gli psicoterapeuti, i quali sono i soli responsabili per il loro comportamento nei confronti del paziente.

## **8.2 Principi etici**

Esempi di non conformità al codice deontologico:

- qualsiasi danno recato al paziente attraverso il ferimento dell'integrità mentale, fisica o sessuale dovuto a una gestione della terapia non conforme alle regole;
- qualsiasi forma di manipolazione risp. indottrinamento ideologico o religioso;
- azioni professionali a svantaggio del paziente, per es., attraverso l'omissione all'obbligo di documentazione della psicoterapia, onorari eccessivi, ecc.;
- esercitare inutilmente pressione sul paziente;
- sfruttamento abusivo dell'autorità in quanto persona specializzata;
- sessualizzazione del rapporto terapeutico, per es. attraverso l'espressione di proprie fantasie o desideri sessuali;
- discriminazione in base a sesso, età, disabilità, razza, provenienza, posizione sociale, orientamento sessuale, stile di vita o anche motivi religiosi o ideologici;
- applicazione di metodi risp. fornitura di prestazioni per le quali non sussiste la qualifica;
- omissione della consultazione di altre persone specializzate, per es. omissione di intervistazione e supervisione in caso di decorsi terapeutici problematici;
- omissione d'informazione e dell'orientamento dei pazienti ai sensi della cifra 3 del codice deontologico ASP;
- violazione del segreto professionale ai sensi della cifra 5 del codice deontologico ASP.

Tra pazienti e candidati alla formazione, da un punto di vista etico e professionale, non è possibile fare distinzioni.

Una volta conclusa la terapia questi principi continuano a valere in modo analogo secondo un giudizio etico e umano.

Gli psicoterapeuti ASP sottopongono alla commissione etica le violazioni gravi al codice deontologico dell'ASP commesse dai colleghi, previa autorizzazione del paziente e rispettando in suoi interessi.

Gli psicoterapeuti hanno il dovere di concludere una terapia qualora i pazienti con tutta probabilità non ne trarranno ulteriori benefici. In particolare si impegnano a concludere le terapie qualora siano impediti o limitati nello svolgimento accurato delle terapie a causa di malattia, incidente o per altri motivi (per es. età).

Gli psicoterapeuti ASP evitano qualunque azione disonesta nel lavoro scientifico, per es. plagi, imbrogli nella pubblicazione e falsificazione di risultati di ricerca.

## **8.3 Obbligo di diligenza degli istituti di formazione postgraduale**

Da parte delle strutture di formazione postgraduale e dei formatori è richiesta particolare attenzione nella gestione del rapporto contrattuale che intrattengono con chi segue la formazione. Gli interessi

commerciali o di altra natura, non direttamente correlati al contratto di formazione postgraduale, non possono influenzare in alcun modo l'ammissione e lo svolgimento della formazione postgraduale.

Vanno garantite informazioni complete in merito al contratto di formazione postgraduale, a tutte le circostanze di fatto e agli accordi essenziali al rapporto di formazione e al curriculum di formazione postgraduale. Gli accordi vanno formalizzati per iscritto.

Le funzioni di formatore per il lavoro sulla propria persona e per l'abilitazione vanno accuratamente delimitate tra loro come anche verso riflessioni di natura economica.

I processi decisionali devono essere trasparenti affinché possano essere ricostruibili.

Le strutture di formazione postgraduale garantiscono una rappresentanza adeguata degli interessi dei candidati alla formazione e li proteggono da rappresaglie.

In base al capitolo 7, art. 44 della LPPsi, l'organizzazione responsabile è competente per decretare la computabilità delle prestazioni di formazione e dei periodi di formazione postgraduale.

## **9. Procedura in caso di violazioni del codice deontologico**

### **9.1 Reclami all'ufficio di mediazione**

L'ufficio di mediazione dell'ASP verifica i reclami e tenta, se ciò è appropriato, di mediare tra il membro dell'ASP e la persona che ha inoltrato il reclamo. Il responsabile per l'ufficio di mediazione non ha potere decisionale.

Il regolamento dell'ufficio di mediazione stabilisce i dettagli.

### **9.2 Competenze della commissione etica**

La commissione etica è responsabile per le segnalazioni di violazione del codice deontologico. Essa esamina i fatti e qualora sono dimostrate in modo credibile violazioni al codice deontologico, è autorizzata a sanzionare il membro dell'ASP sotto accusa. Il denunciante non prende parte alla procedura deontologica.

Il regolamento procedurale della commissione deontologica stabilisce i dettagli.

## **10. Mediazione**

I conflitti tra i membri di un istituto di formazione postgraduale o tra gli stessi istituti di formazione postgraduale vanno possibilmente risolti internamente prima di sfociare in controversie giuridiche, risp. prima di una denuncia presso l'autorità competente. Ai fini della mediazione è possibile consultare l'ufficio di mediazione del rispettivo istituto di formazione postgraduale. Se le circostanze lo giustificano, questo intraprende un tentativo di mediazione.

## **11. Azione contro un membro di un istituto di formazione postgraduale**

### **11.1 Competenza per le azioni**

Le azioni di pazienti, colleghi e terzi contro psicoterapeuti vanno inoltrate alla commissione etica responsabile per il membro accusato. Ciò può avvenire anche d'ufficio. Se il membro interessato appartiene a più istituti di formazione postgraduale, l'accusatore può decidere di fronte a quale commissione etica far promuovere l'azione. Gli istituti di formazione postgraduale senza una propria commissione etica devono garantire che i propri incaricati alla formazione siano membri di un'associazione di categoria o di un'associazione professionale psicoterapeutica svizzera con una propria commissione etica.

### **11.2 L'istituto di formazione postgraduale regola:**

- a. la composizione, i requisiti elettorali e la durata dei mandati della propria commissione etica;
- b. la procedura di fronte alla commissione etica;
- c. le sanzioni nel caso di violazioni constatate del codice deontologico;
- d. le conseguenze relative alle spese e alle indennità;
- e. la successione delle istanze interna all'istituto (se è prevista una procedura a più livelli).

Gli ordinamenti delle commissioni etiche devono soddisfare i requisiti risultanti dal principio giuridico e statutario dell'autoregolamentazione, ciò viene verificato dalla commissione per la garanzia della qualità.

## **12. Reclamo contro un istituto di formazione postgraduale**

### **12.1 Poteri della commissione per la garanzia della qualità**

I reclami contro un istituto di formazione postgraduale vanno inoltrati alla commissione per la garanzia della qualità. Ciò può avvenire anche d'ufficio.

La procedura di ricorso è regolata nel regolamento sui ricorsi della commissione per la garanzia della qualità.

### **12.2 Misure in caso di violazione del codice deontologico**

Qualora la commissione per la garanzia della qualità constata una violazione del codice deontologico, questa ordina all'istituto di formazione postgraduale colpevole di adeguarsi in conformità delle regole e nel rispetto del termine. Se l'istituto interessato si rifiuta, la commissione ordina l'adozione delle misure previste dal regolamento di applicazione volte a mantenere il rispetto del codice deontologico. La commissione osserva i principi procedurali generalmente riconosciuti, in particolare il rispetto del principio del contraddittorio.

L'istituto di formazione postgraduale sanzionato può fare ricorso all'assemblea dei membri.

### **13. Diritto transitorio**

Per le procedure deontologiche si applica la versione del codice deontologico in vigore al momento dell'infrazione al codice deontologico in esame. Ciò vale in particolare anche per i termini di prescrizione.

Per le procedure deontologiche si applicano le disposizioni e i regolamenti procedurali in vigore nel momento della procedura.

### **14. Competenza per le modifiche al regolamento**

La modifica del presente regolamento spetta al Comitato.

### **15. Messa in vigore**

Il presente regolamento è stato messo in vigore durante la seduta di comitato del 14 gennaio 2018.

Decisione:	11.11.2000
Prima revisione:	16.03.2002
Seconda revisione:	20.03.2004
Terza revisione:	14.01.2018